



UFFICIO CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO

GUIDA PER GLI OPERATORI

I CERTIFICATI DI ORIGINE

MAGGIO 2018

L'origine non preferenziale delle merci si riferisce al luogo di produzione del bene ovvero, se la produzione del bene ha coinvolto più paesi, il luogo dove tale bene ha subito l'ultima trasformazione sostanziale e coincide con il "Made in" del prodotto.

L'origine non preferenziale è collegata a tutte le misure sui prodotti all'importazione (divieti, contingenti, massimali, dazi antidumping e compensativi, etichettatura di origine), quando queste riguardano un determinato Paese.

A livello documentale l'origine non preferenziale delle merci si concretizza nel Certificato di Origine rilasciato dalla Camera di Commercio

Il Reg. UE n.952/2013 istituisce il nuovo codice doganale dell'Unione e fa riferimento alla materia dell'origine agli art.60 e 61.

Art.60 – Acquisizione dell'origine

- Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio
- Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Ai sensi dell'art.61 del Reg. UE n.952/2013, che istituisce il Codice Doganale dell'Unione, qualora le esigenze del commercio lo richiedano, il certificato di origine può essere rilasciato anche all'interno dell'Unione.

Il certificato di origine ha lo scopo esclusivo di provare l'origine delle merci e sebbene il suo rilascio sia legato ad una esportazione, non attesta l'esportazione stessa delle merci.

Generalmente viene richiesto dal cliente estero in quanto necessario all'espletamento delle procedure doganali di importazione nel paese di destinazione.

E' onere dell'esportatore ottenere il certificato di origine in conformità con le esigenze del compratore e ottemperare ai requisiti del paese importatore.

I formulari per la richiesta dei certificati di origine sono disponibili presso la Camera di Commercio territorialmente competente, ovvero il certificato può essere ottenuto

- Presso la CdC nella cui circoscrizione il richiedente ha la sede legale, sede operativa o unità locale
- Presso la CdC nella cui circoscrizione un'impresa estera ha sede secondaria o unità locale risultante dal Registro delle Imprese

- In via eccezionale: dalla CdC del territorio ove il richiedente si trova con la merce da spedire all'estero, previa autorizzazione da parte della Camera di commercio competente per territorio.

I moduli sono costituiti da un unico esemplare contraddistinto dalla dicitura "originale" e da un numero di serie. Gli eventuali esemplari supplementari necessari sono contraddistinti dalla dicitura "copia".

I certificati devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali dell'Unione, non devono presentare alcuna cancellatura o sovrascritta e devono essere timbrati e firmati da un funzionario autorizzato.

L'unico scopo del certificato di origine è quello di attestare l'origine di una merce: è quindi fondamentale, ai fini della richiesta, conoscere l'origine o le origini dei prodotti destinati ad essere esportati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di origine non preferenziale.

Sui formulari non sono ammesse dichiarazioni e/o indicazioni diverse da quelle previste dal formulario stesso. Non sono in ogni caso accettate menzioni discriminatorie verso alcuni Paesi né sui certificati né sulle fatture di esportazione.

Il certificato deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'identificazione della merce cui si riferisce, in particolare:

- quantità, natura, contrassegni e numeri dei colli
- descrizione del prodotto (le indicazioni generiche non sono accettate)
- il peso lordo e il peso netto del prodotto (eventualmente sostituiti da numero pezzi o volume)

Alla richiesta di certificato di origine deve essere allegata copia della fattura di esportazione debitamente firmata.

Il richiedente può essere:

- lo speditore designato nel certificato di origine (esportatore o soggetto formalmente delegato alla spedizione delle merci)
- lo spedizioniere doganale delegato dallo speditore designato nel certificato di origine, purché lo stesso abbia sede legale o unità locale nella Provincia
- lo spedizioniere o rappresentante fiscale con sede legale o unità locale nella Provincia, delegato da una ditta estera

Generalmente il certificato deve essere richiesto al momento dell'esportazione delle merci.

Qualora, per motivi o circostanze particolari, la domanda di rilascio del certificato venga presentata dopo l'esportazione, l'esportatore deve produrre una richiesta scritta e motivata e i documenti giustificativi dell'avvenuta esportazione.

Il richiedente deve inoltre dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di non avere precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata. I certificati di origine rilasciati dopo le 3 settimane ma entro i 3 mesi riporteranno in casella 5 la dicitura "rilasciato a posteriori".

Nel caso in cui il richiedente abbia la necessità di un certificato di origine per concludere una transazione e le relative indicazioni da riportare su di esso non siano definitivamente conosciute, può ottenere il rilascio di un **certificato d'origine " pro forma"** presentando relativa fattura pro forma. I certificati recheranno molto chiaramente la dicitura "pro forma".

In questo caso:

- Il richiedente dovrà allegare una *Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà attestante la motivazione della richiesta*

- *Oltre alle normali indicazioni previste, sul c.o. nel riquadro 5 sarà indicato:*

CERTIFICATO PROFORMA

FATTURA PROFORMA N. ____ DEL ____

E' vietato il rilascio di certificati di origine in bianco o antidatati.

Normativa di riferimento:

Reg. UE 952/2013

Reg. UE 2446/2015

Reg. UE 2447/2015

COMPILAZIONE DEL FORMULARIO

Casella 1 – SPEDITORE

Indicare la Ragione Sociale e l'indirizzo completo dello speditore così come risulta dal Registro delle Imprese

Lo speditore è colui che redige la fattura di vendita all'estero ed è responsabile dell'esportazione, sia che proceda egli stesso alla spedizione sia che ne dia incarico a terzi.

Nel caso in cui l'esportatore conferisca incarico ad un terzo di richiedere il certificato, in casella 1 deve essere indicato il nome e l'indirizzo del terzo incaricato e la dicitura **"per conto di"** seguita dal nome e indirizzo dell'esportatore. In questo caso l'esportatore deve fornire al terzo incaricato copia della fattura di esportazione e delega a richiedere il certificato per suo conto.

Casella 2 – DESTINATARIO

Ragione sociale e indirizzo completo del destinatario estero così come risulta dalla fattura di esportazione. Per particolari esigenze commerciali è possibile rilasciare il certificato anche all'interno dell'Unione Europea.

Il nome del paese deve essere indicato per esteso, le sigle non sono ammesse

Per esigenze commerciali è possibile indicare la dicitura "all'ordine" seguita dal paese estero di destinazione in sostituzione del nome e dell'indirizzo dell'importatore.

Sulla fattura di esportazione deve essere indicato chiaramente il Paese di destinazione.

Qualora la merce sia destinata ad un Paese diverso da quello della prima destinazione è possibile indicare entrambi gli indirizzi oppure usare la dicitura "per ulteriore riesportazione"

IN CASELLA 2 NON PUÒ MAI APPARIRE L'INDIRIZZO DI UN OPERATORE ITALIANO.

- **Triangolazione nazionale in Export**

Impresa di Savona: emette fattura a impresa di Firenze non imponibile art.8,c.1, lettera a) DPR 633/72 e spedisce le merci in Paese terzo per conto del cliente

Impresa di Firenze: emette fattura all'impresa del Paese terzo non imponibile art.8, c.1, lettera a) DPR 633/72

Il certificato di origine è emesso con destinazione Paese terzo e può essere richiesto dall'impresa di Savona (per conto di) o direttamente dall'impresa di Firenze

- **Triangolazione comunitaria**

Impresa di Savona: spedisce le merci per conto di un cliente di un altro Stato membro ad impresa di altro Stato membro ed emette fattura non imponibile art.41, c.1, lett. a) DL 331/93 cessione intracomunitaria

Il certificato di origine non è di norma richiesto per cessioni intracomunitarie, ma qualora le esigenze del commercio lo richiedano, può essere rilasciato nell'Unione.

- **Triangolazione extracomunitaria in export**

Impresa di Savona: spedisce le merci per conto di un cliente di altro Stato membro ad impresa di uno Stato terzo ed emette fattura non imponibile art.8, c.1, lettera a) DPR 633/72 nei confronti dell'impresa cliente dello Stato membro

Il certificato di origine può essere richiesto dall'impresa di Savona per conto dell'impresa dell'altro Stato membro con delega di quest'ultima

- **Triangolazione Extracomunitaria**

Impresa di Savona: vende e fattura ad impresa di un Paese terzo, ma spedisce per il suo cliente ad impresa di altro Stato membro

La cessione di beni dell'impresa di Savona – in linea generale – non costituisce né una cessione intracomunitaria, né una cessione all'esportazione, in quanto merce diretta in uno Stato membro

Diverso è il trattamento ai fini IVA in base alle seguenti circostanze:

- L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale in Italia (fattura con IVA)
- L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale nello Stato membro di destinazione delle merci (cessione intracomunitaria - art. 41 DL 331/93)
- L'impresa del Paese terzo ha domicilio fiscale in un terzo Stato dell'Unione (triangolazione comunitaria art.41 DL 331/93)

Il certificato di origine, in linea generale, non è necessario in quanto le merci destinate nel territorio dell'UE, ma può essere comunque rilasciato qualora le esigenze commerciali lo richiedano.

Casella 3 – PAESE DI ORIGINE

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce (le sigle non sono ammesse).

Merci di origine dell'Unione Europea : indicare **Unione Europea**. Per particolari esigenze commerciali è possibile ampliare la dicitura UNIONE EUROPEA indicando lo stato membro (ad esempio UNIONE EUROPEA – Italia).

Merci di origine extra UE : indicare il nome del Paese terzo per esteso (le sigle non sono ammesse)

Merci di origine UE ed extra UE : indicare UNIONE EUROPEA (per le merci comunitarie) e il nome del Paese terzo (per le merci extra UE): in questo caso l'origine deve essere indicata anche in casella 6 accanto ad ogni merce esportata.

La compilazione della casella 3 è essenziale in quanto coincide con lo scopo principale del certificato.

Per la corretta indicazione dell'origine bisogna far riferimento alle norme che riguardano l'origine non preferenziale, che possono non coincidere con quelle di origine preferenziale.

Casella 4 – TRASPORTO

La compilazione di questa casella è **facoltativa*** e può essere lasciata vuota dal richiedente.

Se riscontrabile dalla fattura export, l'esportatore può indicare la modalità di trasporto utilizzata per esempio via mare, via aerea, su strada o su rotaia.

Se il trasporto è effettuato in più modalità è possibile indicare la dicitura "trasporti misti"

per le merci destinate all'Iraq la compilazione della casella è **obbligatoria e deve indicare l'itinerario della spedizione (sia essa in partenza dall'Italia o meno) e la specifica del mezzo di trasporto.*

Casella 5 – OSSERVAZIONI

La compilazione di questa casella è **facoltativa**.

Questa casella può essere compilata dalla Camera emittente per indicare ad esempio che si tratta di un certificato rilasciato per annullare o sostituire un certificato precedentemente rilasciato oppure che si tratta di un certificato pro forma.

La casella può anche essere compilata dall'esportatore per inserire informazioni aggiuntive non previste in altri spazi, quali ad esempio il riferimento al contratto o alla lettera di credito e il nome della banca emittente ecc. Tali informazioni possono essere accettate solo se sufficientemente documentati alla Camera emittente

Casella 6 – DESCRIZIONE DELLA MERCE

La compilazione di questa casella si riferisce alla merce effettivamente esportata e deve contenere la denominazione commerciale e una descrizione completa e chiara dei prodotti con menzione dei diversi Paesi di origine per ogni singolo bene, se le merci hanno origini differenti.

Non sono ammesse indicazioni generiche e il suo contenuto deve trovare riscontro con la fattura export.

Per garantire che niente possa essere aggiunto al certificato di origine dopo il suo rilascio, tutto lo spazio non utilizzato della casella 6 deve essere barrato con una linea orizzontale sotto l'ultima voce elencata e un'ulteriore linea diagonale attraverso tutto lo spazio rimanente.

Nel caso in cui lo spazio della casella 6 non fosse sufficiente a contenere tutti i prodotti esportati si farà ricorso alla compilazione di più formulari, che costituiranno un unico certificato.

Le merci esportate devono essere indicate con un numero d'ordine progressivo.

Casella 7 - QUANTITA'

Le unità di misura variano in base alla tipologia dei prodotti: peso lordo e peso netto, volume, numero dei pezzi.

Le quantità indicate in casella 7 devono trovare corrispondenza con le quantità indicate in fattura.

Casella 8

Timbro della Camera di Commercio e firma del funzionario camerale autorizzato

MODULO DI DOMANDA

Caselle 1 – 2 – 3 - 4 - 5 - 6 - 7 – devono essere compilate come il certificato.

Casella 8

Riportare nome e cognome per esteso, qualifica e firma del legale rappresentante o di un suo procuratore delegato. Lo stesso soggetto deve firmare le dichiarazioni sul retro del modulo

Casella 9

Deve essere compilata se a presentare domanda è uno spedizioniere, ma solo se non figura già in casella 1

RETRO DEL MODULO DI DOMANDA

Le dichiarazioni di origine sono fornite in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 con responsabilità civili e penali del sottoscrittore.

Paragrafo 1

Questo paragrafo deve essere compilato se le merci esportate sono di origine **interamente** Italiana o di uno stato membro dell'Unione Europea.

Per merci **interamente di origine italiana/europea** si intendono le merci indicate all'art.31 del Regolamento delegato UE n.2446/2015 e cioè:

- a. i prodotti minerali estratti dal suolo, dalle acque territoriali o dal fondo marino di tale paese o territorio;
- b. Prodotti vegetali ivi raccolti;
- c. Animali vivi, ivi nati e allevati;
- d. I prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

- e. Prodotti ottenuti da caccia o della pesca ivi praticate;
- f. I prodotti ottenuti per la pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare fuori dalle acque territoriali di un paese da navi registrate nel paese o territorio interessato e battenti bandiera di tale paese o territorio;
- g. I prodotti ottenuti a bordo di una nave officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese o territorio sempreché tali navi-officina siano immatricolate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h. Prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle acque territoriali sempreché tale paese o territorio eserciti diritti esclusivi per lo sfruttamento di tale suolo o sottosuolo;
- i. Cascami e avanzi provenienti operazioni di produzione e di trasformazione, e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j. Merci prodotte in quel paese esclusivamente dai prodotti di cui ai punti (a) a (i) di cui sopra.

Dovranno essere indicati il nome del produttore e lo stabilimento di produzione (non la sede legale o l'ufficio amministrativo dell'impresa)

Paragrafo 2

Questo paragrafo deve essere compilato per **tutte quelle merci che hanno subito in Italia o in un Paese membro dell'UE l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'apposita impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.**

L'art.32 del Regolamento delegato UE n.2446/2015 fa riferimento alle merci, alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori, rinviando ai dettagli contenuti nell'Allegato 22-01 per le regole di attribuzione d'origine di alcuni prodotti specifici.

Per le merci non trattate in forma specifica, è stato svolto un lavoro di armonizzazione dalla Commissione europea che ha definito le cosiddette "Regole di lista", le quali pur non essendo vincolanti sono una valida indicazione.

Casi particolari di acquisizione di origine (art.35 reg 2446/2015 – art.60 codice)

- ❖ **Pezzi di ricambio di materiali, macchine, apparecchi oppure veicoli che figurano nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata:**
 - Gli accessori, i pezzi di ricambio o gli utensili che sono consegnati insieme a una delle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata e che

fanno parte del suo normale equipaggiamento sono considerati della stessa origine di tale merce

- I pezzi di ricambio essenziali destinati alle merci elencate nelle sezioni XVI, XVII e XVIII della nomenclatura combinata precedentemente immesse in libera pratica nell'Unione sono considerati della stessa origine di tali merci se l'impiego dei pezzi di ricambio essenziali allo stadio della produzione non avrebbe cambiato la loro origine.
- Ai fini del presente articolo per pezzi di ricambio essenziali si intendono quelli che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
 - Costituiscono elementi in mancanza dei quali non può essere assicurato il buon funzionamento di un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che è stato immesso in libera pratica o precedentemente esportato e
 - sono caratteristici di queste merci e
 - sono destinati alla loro manutenzione normale e a sostituire pezzi della stessa specie danneggiati o resi inutilizzabili
- ❖ **articoli smontati coperti da diverse partite:** un articolo smontato che viene esportato in più di una spedizione, perché non è possibile, per motivi di trasporto o di produzione, esportarlo in un'unica spedizione può, se l'esportatore ne fa richiesta, essere trattato come un unico articolo ai fini della determinazione dell'origine.
- ❖ **Imballaggio:** Ai fini della determinazione dell'origine, gli imballaggi devono essere considerati della stessa origine della merce che contengono a meno che la legislazione nazionale del paese di importazione imponga loro di essere dichiarati separatamente per fini tariffari, in questo caso la loro origine deve essere determinata separatamente da quella delle merci.
- ❖ **elementi neutri:** al fine della determinazione dell'origine, non si tiene conto della provenienza dell'energia, impianti, macchinari e strumenti utilizzati nella produzione o la trasformazione della merce.
- ❖ Qualora il paese di origine non possa essere determinato applicando le regole generali e le altre regole speciali, il paese di origine della merce è quello **in cui ha origine la porzione maggiore dei materiali (valore basato sul prezzo).**
- ❖ Completamente smontato: su richiesta dell'esportatore **un bene non montato che viene esportato in una o più spedizioni e sarà assemblato nel paese di importazione può, ai fini della determinazione dell'origine essere trattato come un articolo assemblato nel paese di esportazione.**

Le operazioni che non contribuiscono, o che contribuiscono minimamente alle caratteristiche essenziali o proprietà dei beni, non possono essere considerate produzione o lavorazione sostanziale e quindi non conferiscono l'origine.

DEVONO ESSERE INDICATI IL NOME DEL PRODUTTORE E LO STABILIMENTO DI PRODUZIONE (NON LA SEDE LEGALE O L'UFFICIO AMMINISTRATIVO DELL'IMPRESA)

Paragrafo 3

Questo paragrafo deve essere compilato per le merci di origine estera. In questo caso è necessario indicare gli estremi dei documenti che comprovano l'origine delle merci e allegarli alla richiesta di rilascio del certificato di origine.

Le quantità indicate sui documenti comprovanti l'origine estera devono trovare riscontro con le quantità esportate.

Il sottoscrittore rilascia sotto la propria responsabilità tutte le dichiarazioni contenute nel modulo di domanda, ai sensi dell'art.47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 della medesima normativa in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e che la non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al rilascio del certificato ottenuto sulla base delle stesse.

La Camera emittente è tenuta ad effettuare controlli sulle dichiarazioni rese dagli esportatori al fine di garantire la massima efficacia dell'azione amministrativa e la repressione di eventuali abusi

I controlli sui certificati di origine possono essere di due tipi:

- **controllo preventivo:** è effettuato durante l'iter del procedimento, soprattutto in caso di fondati dubbi rispetto a quanto dichiarato, per mancanza di elementi chiari o per evidente incoerenza delle informazioni fornite
- **controllo successivo:** è quello effettuato a seguito del rilascio del certificato su pratiche selezionate a campione o segnalazioni da altri enti

IN CASO DI CONTROLLO, IL DICHIARANTE DOVRÀ AVER CURA DI FORNIRE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ATTA A CONFERMARE L'ORIGINE DICHIARATA NEL MODULO DI DOMANDA.